

	<b>COMUNE DI CASATENOVO</b>	<b>Numero</b>	<b>Data</b>
	Provincia di Lecco	7	31/03/2016

## DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:  
**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016**

**Originale**

L'anno 2016 addì 31 del mese di **Marzo** alle ore **20.30** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di **prima** convocazione.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
GALBIATI FILIPPO	SI	GALBUSERA AGOSTINO	SI
COMI MARTA	SI	PELLEGRINI MARCO	SI
CALDIROLA GAETANO	SI	VISCARDI CLAUDIO	SI
VIGANO DANIELE	SI	BERETTA BARBARA	SI
CRIPPA FABIO	SI	RAMPIN ROSANNA	NO
PICCHI MARTA	SI	TREVISOL LOANA ELEONORA	SI
MALDINI MARINELLA	SI		
PENATI MONICA	SI		
BAIO ENRICA	SI		
SIRONI ALFIO	SI		
NANNINI SARA	SI		

**Totale presenti**

16

**Totale assenti** 1

Sono presenti gli Assessori esterni:

BRAMBILLA DARIO                      SI

PIROVANO GUIDO                      NO

Assiste il Segretario Generale Sig. MENDICINO GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **FILIPPO GALBIATI**, Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del  
giorno:

## APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016

---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO che:

- il D.L. 6/12/2011 n.201 art.13 aveva anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. LGS. 30.12.1992 n.504;
- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

#### VISTI:

- il comma 639 dell'art.1 della legge 147/2013 istitutivo della IUC nonché in particolare il successivo comma 703 che testualmente recita "L'istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";
- VISTI, altresì i successivi commi 707 e segg. integrativi e modificativi dell'originario art.13 del dl istitutivo;

#### CONSIDERATO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 13.03.2014 è stato nominato funzionario responsabile della IUC (imposta Unica Comunale) il sottoscritto responsabile del settore programmazione risorse;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12.05.2014 è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica IMU-IUC;

Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 30/12/2015 - Suppl. Ordinario n. 70 che prevede all'art. 1 comma 26: "*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.*" Fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

ATTESO che la suddetta legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10). *E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari,*

*fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*

- A decorrere dall'anno 2016 per il Comune di Casatenovo, sono esenti IMU i terreni agricoli, in quanto sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 34. Inoltre, il Comune di Casatenovo è presente nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

*-Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatate a canone concordato (art. 1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU viene determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);*

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2016 prevede, inoltre, la non applicabilità dell'imposta:

- all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- che per abitazione principale è da intendersi l'immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e che le pertinenze della stessa sono quelle esclusivamente classificate nelle categorie C/2 – C/6 – C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliare che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, per le quali si applica l'aliquota stabilita dal Comune;

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A1, A8, o A9, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 208/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214;

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce), ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013, n. 124;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 ha modificato la diversa attribuzione del gettito IMU tra Stato e Comune, prevedendo anche per il 2016 l'attribuzione dell'intero gettito ad



titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, adibita ad abitazione principale, a condizione che non risulti locata ad alcuno e che non venga utilizzata dai soggetti non componenti il nucleo familiare	
Abitazione principale di lusso (A1-A8-A9) e relative pertinenze (max 1 pertinenza: C2-C6-C7)	QUATTROVIRGOLACINQUANTA (4,50) PER MILLE
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da ANZIANI o DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	ESENTE
Immobili industriali e commerciali (Categoria D, tranne D05)	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
Uffici e Studi Privati (A10)	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
Negozi e Botteghe (C1)	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
Laboratori per arti e mestieri (Categoria C3)	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
fabbricati appartenenti al Gruppo B	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
Fabbricati e locali di esercizi sportivi senza fini di lucro (C4)	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
Immobili degli Istituti di Credito ed Assicurazioni (D05)	DIECIVIRGOLASESSANTA (10,60) PER MILLE

**RITENUTO** per l'anno 2016 di confermare la detrazione di legge prevista per l'abitazione principale di lusso pari ad € 200,00;

**CONSIDERATO**, altresì, che la base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- ✓ 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- ✓ 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- ✓ 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- ✓ 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- ✓ 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- ✓ 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

**VISTI:**

- l'art. 53 comma 16 legge 388/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che il termine per le deliberazioni regolamentari relative alle entrate dei Comuni è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 (G.U. n. 254 del 31/10/2015), come rettificato in data 09/11/2015 (G.U. n. 268 del 17/11/2015) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, è stato differito al 31 marzo 2016;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 (G.U. del 07/03/2016 n. 55) che ha ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2016 degli enti locali.

**VISTO** che l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e dei relativi allegati è prevista ai punti successivi di questa stessa seduta consiliare;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare il presente provvedimento quale documento propedeutico e preliminare all'approvazione del Bilancio di Previsione 2016, nonché quale allegato obbligatorio ex art. 172 del D.Lgs. 267/2000;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it); entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**CONSIDERATO** che, in merito al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000:

- il Responsabile del Servizio Programmazione Risorse ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile.

**PRESO ATTO** che come reso possibile dall'art. 50 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale è presente in aula la responsabile del servizio finanziario;

**UDITA** la Relazione dell'Assessore al Bilancio, Sig. Brambilla Dario nonché l'intervento del Consigliere Comunale Claudio Viscardi (Più Casatenovo) e che, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. nonché dell'art. 58, 5° comma, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale (approvato con deliberazione del C.C. n. 63 del 29.11.2011 ed entrato in vigore l' 1.1.2012), non vengono qui materialmente riportati perché nel rispetto di tale normativa sono ricompresi nel "documento" costituito dalla registrazione audio/digitale della seduta;

**Preso atto** che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, Programmazione Tributi e Affari Istituzionali in data 23.03.2016, come risulta dal relativo verbale agli atti dell'Ente;

**Visto** lo Statuto comunale;

Con voti n. 13 favorevoli (Persone e Idee per Casatenovo e Consigliere Loana Trevisol – Movimento Cinque Stelle) e n. 3 contrari (Beretta Barbara, Viscardi Claudio, Pellegrini Marco – Più Casatenovo), espressi per alzata di mano, essendo n. 16 i Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto

#### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1. di stabilire, per l'anno 2016 le seguenti aliquote:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
-------------	----------

ALiquota Ordinaria dell'Imposta per tutte le categorie di immobili di imposizione non incluse nelle tipologie sotto riportate	DIECIVIRGOLAZERO (10,00) PER MILLE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all'anagrafe dei RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE): - già pensionati nei paesi di residenza, e adibita dai medesimi ad abitazione principale (una sola unità) e relative pertinenze, purché non risulti locata e/o data in comodato d'uso (art. 9-bis comma 2 del D.L. 47/2014). E' escluso il beneficio se percepiscono la pensione in Italia; - non pensionati, unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, adibita ad abitazione principale, a condizione che non risulti locata ad alcuno e che non venga utilizzata dai soggetti non componenti il nucleo familiare	ESENTI  QUATTROVIRGOLASESSANTA (4,60) PER MILLE
Abitazione principale di lusso (A1-A8-A9) e relative pertinenze (max 1 pertinenza: C2-C6-C7)	QUATTROVIRGOLACINQUANTA (4,50) PER MILLE
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da ANZIANI o DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	ESENTE
Immobili industriali e commerciali (Categoria D, tranne D05)	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
Uffici e Studi Privati (A10)	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
Negozi e Botteghe (C1)	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
Laboratori per arti e mestieri (Categoria C3)	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
fabbricati appartenenti al Gruppo B	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
Fabbricati e locali di esercizi sportivi senza fini di lucro (C4)	OTTOVIRGOLAQUARANTA (8,40) PER MILLE
Immobili degli Istituti di Credito ed Assicurazioni (D05)	DIECIVIRGOLASESSANTA (10,60) PER MILLE

2. Di **confermare** per l'anno 2016 la detrazione di legge prevista per l'abitazione principale di lusso pari ad € 200,00;
3. di **considerare** che la base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - ✓ 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

- ✓ 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - ✓ 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - ✓ 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  - ✓ 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - ✓ 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
4. di dare atto che, in base alla normativa vigente, allo Stato è riservata la quota d'imposta ad aliquota base pari al 7,6 per mille dei fabbricati D;
5. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale: [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate

Successivamente

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti n. 13 favorevoli (Persone e Idee per Casatenovo e Consigliere Loana Trevisol –Movimento Cinque Stelle) e n. 3 contrari (Beretta Barbara, Viscardi Claudio, Pellegrini Marco – Più Casatenovo), espressi per alzata di mano, essendo n. 16 i Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267



COMUNE DI CASATENOVO  
Provincia di Lecco

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 7 DEL 23-3-2016

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Casatenovo, li 23-3-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Adriano Usuelli

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Casatenovo, li 23-3-2016

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PAOLA SALA

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE  
GALBIATI FILIPPO

IL SEGRETARIO GENERALE  
MENDICINO GIUSEPPE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente estratto del processo verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Ente il \_\_\_\_\_, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, precisamente fino al 29 APR. 2016 compreso e diventerà esecutivo, ai sensi dell'art. 134 comma 3 Dlgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i., dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione, salvo che sia stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Casatenovo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
MENDICINO GIUSEPPE

N. 534 Reg. Pubblicazioni

IL MESSO COMUNALE

---